

# COMUNE DI PIEVE TESINO

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E IL GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Pieve Tesino, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

#### Art. 2

##### **Beni di uso civico**

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
  - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento n.ro 1095/37 di data 30 luglio 1937, emesso in forza dell'art.42 del R.D. 26 febbraio 1928 n.332;
  - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
  - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

#### Art. 3

##### **Diritti d'uso civico riconosciuti**

I diritti della popolazione residente sulle terre suddette sono i seguenti:

##### **1. DIRITTO DI LEGNATICO**

- a) da opera, mediante assegno di piante in piedi per costruzione, ricostruzione o riparazione di case, fienili, stalle, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Pieve Tesino, sia in paese che sui monti (masi).
- b) da combustibile mediante:
  - raccolta di legna secca e morta e cascami di legna (cimali, ramaglie) nonché piante secche e schiantate;
  - assegno di parti boschive, compatibilmente con la disponibilità, o sorti di legna.

## **2. DIRITTO DI PASCOLO**

Con ogni sorta di bestiame svernato nel Comune e precisamente:

- a) pascolo casalingo in ogni stagione dell'anno;
- b) pascolo mediante alpeggio estivo sulle malghe.

## **3. STRAMATICO E DI ERBATICO**

## **2. ESCAVAZIONE DI SABBIA E SASSI**

### Art. 4

#### **Requisiti per il godimento**

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927 n. 1766 e del presente Regolamento spetta, secondo legge, ai residenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente.

### Art. 5

#### **Ampiezza del diritto**

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di gestione forestale.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile.

### Art. 6

#### **Nucleo familiare**

Il "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 4.

### Art. 7

#### **Capofamiglia**

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia.
2. Si considera "capofamiglia" chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia.

### Art. 8

#### **Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico**

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è di norma gratuito.
2. Il Comune per sopperire alle spese d'amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione lavori di ordinaria coltura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. A tale scopo, la Giunta comunale potrà provvedere alla rideterminazione del corrispettivo annuale che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

### Art. 9

#### **Domanda annuale**

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

Art. 10

**Esame delle domande**

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte dai custodi ed esaminate dalla commissione di cui all'art. 16. La commissione assume ogni decisione in merito alle richieste.
2. Avverso le decisioni della commissione può essere proposta, entro 30 (trenta) giorni, opposizione alla Giunta comunale.

CAPO II

USO CIVICO - FABBISOGNO “USO INTERNO”

**DIRITTO LEGNAME “USO INTERNO”** necessario per la costruzione, ricostruzione o riparazione di case, fienili, stalle, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Pieve Tesino, sia in paese che sui monti (masi).

Art. 11

**Determinazione quantitativi**

1. L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del Piano di gestione forestale, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.
2. In mancanza del piano o pendente la sua elaborazione, i quantitativi suindicati saranno determinati prudenzialmente dall'autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 12

**Determinazione quantitativi di legname da assegnare**

1. I titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità e previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 16, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, un quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della propria famiglia, qualora ne siano sprovvisti, e/o ristrutturazione e/o risanamento della stessa, nonché per manutenzione ordinaria e straordinaria. In subordine, possono essere agevolate anche le costruzioni e/o ristrutturazioni e/o risanamenti delle seconde case dei titolari del diritto, nonché la costruzione, ricostruzione o manutenzione ordinaria e straordinaria di fienili, stalle, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Pieve Tesino, sia in paese che sui monti (masi), in quanto i beni di uso civico e le proprietà collettive sono elementi fondamentali non solo per la vita, ma anche per lo sviluppo delle popolazioni locali.
2. Il quantitativo massimo di legname da assegnarsi è quello necessario per gli interventi di cui sopra e comunque nel rispetto dei parametri indicati nell'allegato prospetto e del limite massimo di mc 45 per ogni abitazione e di mc 50 per insediamenti produttivi.
3. L'assegnazione del legname verrà concessa a progetto approvato. Qualora entro il termine di tre anni dall'avvenuta assegnazione non si verifichi la costruzione del fabbricato, il titolare del beneficio è tenuto a rimborsare il Comune secondo il valore attualizzato del legname.

4. In caso di calamità, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di derogare dai limiti massimi previsti dal comma 2 del presente articolo.

#### Art. 13

##### **Modalità di richiesta**

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve presentare apposita domanda al Comune di Pieve Tesino, usufruendo del modulo fornito dallo stesso.
2. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) vale il progetto autorizzato dall'Amministrazione comunale ed il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati e su eventuale sopralluogo della commissione di cui all'articolo seguente. Le domande presentate successivamente alla sessione forestale annuale saranno soddisfatte solo nel caso in cui vi sia disponibilità all'interno del volume programmato nella stessa sessione, in caso contrario saranno prese in considerazione nella sessione forestale successiva.

#### Art. 14

##### **Commissione Comunale Usi Civici**

1. Per il controllo della gestione amministrativa è istituita una commissione comunale, avente funzione consultiva, composta dai seguenti membri:
  - a) sindaco o suo delegato appartenente al Consiglio comunale (presidente di diritto)
  - b) uno o più custodi forestali, senza diritto di voto
  - c) due aventi diritto all'uso civico, scelti tra coloro che abbiano speciale competenza in materia.
2. Funge da segretario della commissione il custode forestale o altro membro della stessa o altro soggetto esterno alla stessa.
3. Al custode e/o ai custodi spetta l'istruttoria delle pratiche.
4. La commissione viene nominata ogni 5 anni dal Consiglio Comunale.

#### Art. 15

##### **Compiti dei Custodi e della Commissione**

Ai custodi forestali spetta:

- a) elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali osservando le relative procedure.
- b) valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico, a norma del presente regolamento.
- c) recarsi in eventuale sopralluogo per verificare se esistono le necessità e le circostanze perché tali prodotti possano essere concessi.
- d) vigilare e controllare l'effettivo uso dell'assegnazione del prodotto assegnato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- e) segnalare all'Amministrazione comunale i contravventori o chi abbia abusato della propria spettanza, per i provvedimenti di competenza.

La commissione ha funzione consultiva su tutti i compiti dei custodi forestali. Avverso le decisioni della commissione può essere proposta, entro 30 (trenta) giorni, opposizione alla Giunta comunale.

Art. 16

**Bolletta di autorizzazione**

Ad ogni utente sarà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Art. 17

**Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco**

Il censita, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi:

- a) porre in opera il legname secondo i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia;
- b) trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
- c) il titolare del diritto di Uso Civico potrà altresì permutare il legname ricevuto in bosco al libero commercio;
- d) qualora un censita richieda legname da opera che esuli dall'Uso Civico, potrà farne domanda all'Amministrazione comunale che concederà l'assegnamento di piante secche o divelte (piante sparse) o di piante per albi o per recinzioni esterne al prezzo stabilito dall'Amministrazione comunale.

CAPO III

DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE

Art. 18

**Titolari del diritto**

1. Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:
  - a) legna raccogliatrice mediante bolletta
  - b) sorti di legna
  - c) parti boschive

Chi è in possesso della parte boschiva di Uso Civico non ha diritto alle sorti di legna, salvo casi eccezionali stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 19

**Legna raccogliatrice**

1. Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice esistente nei boschi.
2. Per legna raccogliatrice si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo.
3. La legna raccogliatrice dovrà essere di volta in volta richiesta e autorizzata dall'Amministrazione comunale, con delega diretta ai custodi forestali.
4. Persone trovate nel bosco a raccogliere legna senza la bolletta di autorizzazione, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO IV  
SORTI DI LEGNA

Art. 20

**Quantitativo legna da ardere da assegnare**

1. E' demandato alla Giunta comunale, sentito il parere della commissione usi civici, il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare per nucleo familiare, nel rispetto dei quantitativi previsti all'articolo 11.
2. Prima dell'assegnazione della sorte di legna il concessionario sarà tenuto al pagamento della stessa. Qualora il concessionario non effettui il pagamento, la sorte di legna non verrà assegnata.
3. Rimane vietata la cessione della legna a terzi.

Art. 21

**Sorteggio annuale. Operazione di esbosco**

1. L'assegno agli utenti della legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso il Comune in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.
2. L'Amministrazione comunale, in accordo con l'ufficio distrettuale forestale, fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale dovranno essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.
3. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, le sorti di legna non asportate, passeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che ne disporrà come meglio ritiene.
4. E' demandata ai custodi forestali la tenuta dei registri dai quali emerga la data, il periodo e la zona di assegno ai singoli aventi diritto e sorteggiati.

Art. 22

**Sorveglianza**

1. Non sono consentite alienazioni di legna provenienti da beni di uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale.
2. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti.
3. L'utente deve, inoltre, provvedere alla pulizia del bosco, strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.
4. Spetta ai custodi forestali la sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo.

Art. 23

**Danni**

1. Il Comune, anche su segnalazione dei custodi forestali, richiederà ai concessionari il ripristino dei danni provocati da una gestione non corretta della sorte di legna o alle strade di accesso, impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai concessionari interessati la relativa spesa.

CAPO V  
CONCESSIONE DI PARTI BOSCHIVE NEI BOSCHI CEDUI COMUNALI

Art. 24

**Finalità della concessione**

1. La concessione delle parti boschive rappresenta una forma di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere.
2. Con la concessione è intesa la rinuncia, salvo casi particolari, da parte del concessionario e del suo nucleo familiare di ogni altra utilizzazione di legna da ardere nei boschi comunali.

Art. 25

**Durata della concessione**

- 1 Il Comune si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico, o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di revocare in qualsiasi momento la concessione.
- 2 E' vietata la subconcessione della parte boschiva.
- 3 E' vietato lo scambio di parti boschive.
4. La concessione è indirizzata esclusivamente a soddisfare il diritto di uso civico del concessionario e del suo nucleo familiare. E' pertanto assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati dalle singole parti boschive.
5. L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione della parte boschiva.

Art. 26

**Corrispettivo di concessione**

Il corrispettivo annuo di concessione per ciascuna parte boschiva è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento dalla Giunta comunale.

Art. 27

**Quantitativi utilizzabili**

1. La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera superficie e non potrà comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano di gestione forestale del Comune.
2. Il concessionario non può comunque utilizzare annualmente nella parte boschiva un quantitativo di legna da ardere superiore a quello fissato secondo le modalità determinate dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 28

**Utilizzazioni di legna da ardere**

Il Concessionario che intende utilizzare i prodotti legnosi della parte boschiva dovrà preventivamente richiedere ai custodi forestali la bolletta indicante il quantitativo massimo di legna da asportare.

Art. 29

### **Obblighi dei Concessionari**

Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di gestione forestale vigente e, per quanto non espressamente regolamentato nel piano stesso della Legge forestale (L.P. 11/2007) e relativi regolamenti.

Art. 30

#### **Danni**

1. Il Comune, anche su segnalazione dei custodi forestali, richiederà ai concessionari il ripristino dei danni provocati da una gestione non corretta della parte boschiva o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai concessionari interessati la relativa spesa.

Art. 31

#### **Obblighi del Comune**

Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dei custodi forestali.

Art. 32

#### **Domande**

Le domande vengono esaminate dai custodi forestali e accolte in base alle disponibilità, eventualmente ricorrendo al sorteggio.

Art. 33

#### **Decadenza e revoca della concessione delle parti boschive**

1. Le parti boschive ritornano a disposizione del Comune:
  - a) con il decesso del concessionario;
  - b) con la rinuncia del concessionario;
  - c) se il concessionario sposta la sua residenza in altro Comune;
  - d) qualora non sia pagato da parte del concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il corrispettivo annuo;
2. Come da usi e consuetudini, per la riassegnazione delle parti boschive è previsto un diritto di prelazione in favore dei parenti di primo grado del concessionario.

Art. 34

#### **Sanzioni**

1. Il concessionario che non rispetta le indicazioni di cui all'art. 27 e 28 del presente Regolamento incorre, per ciascuna delle violazioni, nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attualmente dell'importo minimo di euro 25 e massimo di euro 500. Oltre alla sanzione amministrativa, al concessionario verrà sospesa l'autorizzazione al taglio del quantitativo stabilito dall'Amministrazione comunale di cui all'art.11. Qualora il quantitativo di legna da ardere tagliato superi quello indicato nell'art. 11, l'assegnazione sarà sospesa per il periodo che verrà indicato dalla commissione, sentito il custode forestale di zona.
2. Sono fatte salve comunque le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui



i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente regolamento.

## CAPO VI USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 35

### **Uso civico di pascolo**

Il diritto di uso civico di pascolo dovrà essere di volta in volta richiesto e autorizzato dall'Amministrazione comunale, sentita la commissione comunale usi civici di cui all'art.14.

Art. 36

### **Zone adibite a pascolo**

Il pascolo è consentito solo nelle aree individuate nell'inventario comunale di cui all'art.2.

## CAPO VII USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Art. 37

### **Domanda per la raccolta di stame e di erba**

Il diritto di uso civico di stramico e di erbatico dovrà essere di volta in volta richiesto e autorizzato dall'Amministrazione comunale, con delega diretta ai custodi.

Art. 38

### **Utilizzazione dei prodotti accordati**

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale sono stati richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

Art. 39

### **Norme tecniche**

La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dai regolamenti e dalla legge provinciale n. 11 del 23.05.2007.

Art. 40

### **Asporto dello stame dai boschi**

Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco entro l'anno in cui viene effettuata la raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.

## CAPO VIII DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Art. 41

**Modalità e limiti**

1. Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla legge provinciale n. 7 del 24.10.2007 e successive modificazioni.
2. L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legge.
3. Gli utenti che intendano procedere alla raccolta di semi forestali, trementina e resine dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale, che la trasmetterà all'Autorità forestale per le decisioni di competenza con in calce il proprio motivato parere.

CAPO VIII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

**Sanzioni**

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall' art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al codice penale, in particolare all'art. 627.

Art. 43

**Verbali di contravvenzione**

I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi all'Amministrazione comunale per successiva competenza.

Art. 44

**Incaricati della sorveglianza**

I custodi forestali e gli agenti forestali sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 45

**Transito sulle strade forestali**

Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art.3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 11 del 23.05.2007 e successive modificazioni.

Art. 46

**Abrogazioni norme anteriori**

Le disposizioni regolamentari anteriori od in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Art. 47

**Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 54 L.R. 1/93 e ss. mm.